



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore Mario MAURO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2017**

Disposizioni in materia di riordino degli istituti di vigilanza privata  
e delle attribuzioni delle guardie particolari giurate

ONOREVOLI SENATORI. – Il complesso normativo che regola le attività di vigilanza privata pur avendo subito nell'ultimo decennio una profonda e radicale trasformazione, a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 dicembre 2007 (causa C-465/05), rimane incardinato nei principi dettati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 – che limitano le attività di vigilanza privata alla tutela dei beni di terzi. Deve, tuttavia, rilevarsi come tale tradizionale chiusura del nostro ordinamento a servizi di sicurezza non strettamente connessi alla protezione dei beni in tempi recenti ha ceduto, consentendo attività di sicurezza, tramite l'emanazione di leggi speciali, che hanno esteso l'ambito di azione delle Forze di vigilanza privata, o sussidiaria, a campi e situazioni precedentemente di esclusiva competenza pubblica (porti, aeroporti, stazioni, servizi antipirateria su navigli italiani in acque internazionali definite a rischio).

Vi è stata una apertura legislativa anche per attività riservate a personale non decretato, in possesso di determinati requisiti, per esempio nei servizi di *stewarding* per le manifestazioni sportive e per il controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo; tuttavia, per nessuna delle attività di cui sopra esiste un riferimento normativo di legittimazione alla sicurezza alla persona. Ciò rappresenta un *unicum* esclusivamente italiano, dato che gli altri Paesi europei, seppure con declinazioni diverse, prevedono il servizio di sicurezza alla persona fra quelli

abituamente erogati dalle aziende che forniscono servizi di sicurezza.

La conseguenza della mancanza di una specifica regolamentazione del settore è che il servizio di tutela della persona, che il mercato, di regola molto qualificato, richiede con sempre maggiore frequenza, anche alla luce della mutata percezione che il cittadino ha delle condizioni di ordine pubblico e del conseguente bisogno di sicurezza sentito a qualsiasi livello, viene oggi svolto in piccola parte da guardie giurate che formalmente tutelano i beni delle persone realmente oggetto di protezione e per la maggior parte da personale in alcun modo controllato che riveste i ruoli più disparati, spesso senza avere alcuna specifica preparazione in proposito.

Di contro le guardie giurate hanno specificità e requisiti di alto livello e devono essere in possesso di decreto, emanato dal Prefetto, dopo istruttoria da parte della Questura competente, oltre ad essere dipendenti, se svolgono servizi per terzi, da istituti di vigilanza privata, a loro volta in possesso di valida licenza di polizia rilasciata dal Prefetto e adesso sottoposti alla rigorosa disciplina stabilita dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269.

La suddetta certificazione obbligatoria della presenza dei requisiti minimi di qualità viene emessa da enti di certificazione accreditati presso il Ministero dell'interno, a loro volta sottoposti alla verifica di quest'ultimo.

Se le attività di sicurezza alla persona venissero consentite agli istituti di vigilanza, oltre alla prevedibile espansione del mercato con le positive ricadute in termini occupazionali e di incentivo allo sviluppo del com-

parto, si conseguirebbe il duplice obiettivo di razionalizzare l'impiego delle Forze di polizia, a vantaggio di un maggiore controllo sul territorio, e di portare il delicato servizio della sicurezza alla persona nell'alveo della legalità, garantendone l'espletamento da parte di personale qualificato e sotto il diretto controllo dell'autorità pubblica.

Gli istituti di vigilanza privata sono una parte importante dell'organizzazione della sicurezza che si deve consolidare e qualificare.

Sulla base di queste considerazioni si ritiene utile presentare questo disegno di legge, al fine di predisporre il riordino degli istituti di vigilanza privata e delle attribuzioni delle guardie particolari giurate.

A tale fine, l'articolo 1 prevede che gli stessi istituti, mediante il loro personale decretato, possano agire quali organismi ausiliari delle Forze di polizia dello Stato. Tra i compiti degli istituti si evidenziano, all'articolo 2, due nuove attribuzioni: la tutela della persona e l'assolvimento di servizi d'ordine, sulla base di una richiesta formulata da enti e da soggetti allo scopo precisati.

L'articolo 3 disciplina le caratteristiche che deve avere la tessera di identificazione della guardia particolare giurata.

L'articolo 4 demanda ai sottufficiali e agli ufficiali della Polizia di Stato il controllo delle guardie particolari giurate quando queste ultime agiscono quali organi ausiliari delle Forze di polizia dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Riconoscimento della professione di guardia particolare giurata)*

1. Le guardie particolari giurate che prestano il loro servizio negli istituti di vigilanza privata, nel rispetto della vigente normativa di settore, durante l'espletamento delle loro funzioni agiscono quali organi ausiliari delle Forze di polizia dello Stato.

### Art. 2.

#### *(Compiti)*

1. Le guardie particolari giurate, oltre a quanto previsto dalle norme vigenti in materia, possono svolgere i seguenti compiti:

- a) servizi di tutela della persona;
- b) servizi d'ordine a favore di enti e amministrazioni pubbliche nonché di soggetti privati.

### Art. 3.

#### *(Tessera di identificazione)*

1. Durante lo svolgimento del servizio la guardia particolare giurata, qualora agisca quale organo ausiliario delle Forze di polizia dello Stato, porta con sé una tessera di identificazione rilasciata dalla prefettura che ha emanato il decreto di cui all'articolo 250 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, e recante:

- 1) foto;
- 2) nome e cognome;
- 3) luogo e data di nascita;

- 4) residenza;
- 5) numero di telefono per le emergenze;
- 6) gruppo sanguigno;
- 7) qualifica.

2. La tessera di cui al presente articolo è da considerare documento di identificazione personale.

Art. 4.

*(Controllo)*

1. I sottufficiali e gli ufficiali della Polizia di Stato sono incaricati del controllo sull'operato delle guardie particolari giurate quando queste ultime agiscono quali organi ausiliari delle Forze di polizia dello Stato.





